

**ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO**  
PER I SERVIZI COMMERCIALI -  
PER LA SANITÀ E L'ASSISTENZA SOCIALE  
PER I SERVIZI CULTURALI E DELLO SPETTACOLO  
PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITÀ ALBERGHIERA

**“MAFFEO PANTALEONI”**

Ambito 14 Distretto 37- C.M.:RMRC03000T-Cod. Fisc. 84001700586

Sede centrale: Via Brigida Postorino, 27 00044 Frascati (RM) **Tel. 0697858075**

Sede secondaria: Via XXIV Maggio 73 c/o Villa Cavalletti - Grottaferrata (RM)

Sitoweb: [www.maffeopantaleoni.it](http://www.maffeopantaleoni.it) - [rmrc03000t@istruzione.it](mailto:rmrc03000t@istruzione.it) - [rmrc03000t@pec.istruzione.it](mailto:rmrc03000t@pec.istruzione.it)

Frascati, 21/02/2023

AI DOCENTI  
AGLI STUDENTI  
ALLE FAMIGLIE  
AL D.S.G.A.

Circ.n. 331

**OGGETTO: Tasse erariali iscrizioni/frequenza e contributo scolastico 2023/24. Classi 1-5**

Le richieste di iscrizione alle classi successive alla prima( per gli alunni non iscritti al Maffeo Pantaleoni), vanno effettuate in segreteria didattica compilando il modulo cartaceo entro il **28 Febbraio 2023**

Si comunica a tutti gli alunni che per l'a.s. 2023/2024 i bollettini di versamento devono essere presentati alla Segreteria Didattica **entro il 31 MARZO 2023** segnalando eventuali variazioni di situazione di famiglia, di indirizzo e di numero telefonico ).

CLASSI	TASSA ISCRIZIONE	TASSA FREQUENZA	EROGAZIONE VOLONTARIA
1	NO	NO	50 EURO 100 EURO INDIRIZZO ENO GASTRONOMICO C/C postale n. 59015008
2	NO	NO	50 EURO 100 EURO INDIRIZZO ENO GASTRONOMICO C/C postale n. 59015008
3	NO	NO	90 EURO C/C postale n. 59015008
4	EURO 6,04 da versare sul <b>C.C.P. 1016</b> intestato a <i>Agenzia delle Entrate - Centro Operativo di Pescara</i>	EURO 15,13 da versare sul <b>C.C.P. 1016</b> intestato a <i>Agenzia delle Entrate - Centro Operativo di Pescara</i>	90 EURO C/C postale n. 59015008
5		EURO 15,13	90 EURO C/C postale n. 59015008

**ESONERI TASSA SCOLASTICA GOVERNATIVA:** solo per le attuali classi terze e quarte (future quarte e quinte) si ha diritto all'esonero nei seguenti casi: 1) Per limiti di reddito; 2) Per merito (con media dei voti non inferiore a 8/10 conseguita nell'a.s. 2022/2023; 3) negli altri casi previsti dall'art. 200 del D.lgs. n. 297/1994<sup>1</sup>.

Si ricorda che **le famiglie possono avvalersi delle detrazioni fiscali sul contributo scolastico**, ai sensi dell'art. 13 della Legge n. 40/2007.

La detrazione spetta a condizione che il versamento (la cui ricevuta deve esser conservata) sia eseguito tramite ufficio postale, **con la seguente causale:**

“erogazione liberale per l'ampliamento dell'offerta formativa”;

oppure: “erogazione liberale per l'innovazione tecnologica”;

oppure: “erogazione liberale per l'edilizia scolastica”.

*(Legge 2 aprile 2007, n. 40. “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, recante misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese”. Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2 aprile 2007 - Supplemento ordinario n. 91).*

**Il totale dei contributi versati viene inserito nel Programma annuale** ed ogni anno approvato dal Consiglio di Istituto e oggetto di esame e approvazione da parte dei Revisori dei Conti e del Ministero Economie e Finanze.

**Tali contributi sono quindi esclusivamente impiegati a favore degli studenti e del miglioramento della didattica e degli ambienti – tecnologici ed edilizi - a questa correlati.**

Il DIRIGENTE SCOLASTICO  
***Prof.ssa Marilena Ciprani***  
Documento firmato digitalmente  
ai sensi del codice dell'Amministrazione digitale  
e norme ad esso connesso

<sup>1</sup> Si rimanda, per i casi di dispensa dalle tasse scolastiche (e non dal contributo interno deliberato dal Consiglio di Istituto) all'art. 200, commi 5-11, del D.lgs. n. 297/1994 (Testo Unico), che si riporta integralmente: “5. **Sono dispensati** dal pagamento delle tasse scolastiche: **gli studenti che abbiano conseguito ... una votazione non inferiore agli otto decimi di media negli scrutini finali; gli studenti appartenenti a nuclei familiari con redditi complessivi non superiori ai limiti** di cui all'articolo 28, comma 4, della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (legge finanziaria 1986), limiti che, ai sensi dell'articolo 21, comma 9, della legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria 1988) sono rivalutati, a decorrere dall'anno 1988, in ragione del tasso di inflazione annuo programmato, con arrotondamento alle lire 1.000 superiori.

6. Ai fini dell'individuazione del reddito di cui al comma 5 si tiene conto del solo reddito personale dello studente, se derivante dal rapporto di lavoro dipendente; in mancanza di reddito personale da lavoro dipendente, si tiene conto del reddito complessivo dei familiari tenuti all'obbligazione del mantenimento.

7. **Sono dispensati altresì dalle tasse scolastiche, nonché dall'imposta di bollo, gli alunni e i candidati che appartengono a famiglie di disagiata condizione economica e rientrano in una delle seguenti categorie:** a) orfani di guerra, di caduti per la lotta di liberazione, di civili caduti per fatti di guerra, di caduti per causa di servizio o di lavoro; b) figli di mutilati o invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, di militari dichiarati dispersi, di mutilati o di invalidi civili per fatti di guerra, di mutilati o invalidi per causa di servizio o di lavoro; c) ciechi civili.